HDI Global Specialty SE

Polizza di assicurazione UAS (Unmanned Aircraft Systems)

CONTRAENTE: **XXXXXXXXXXX**

INTERMEDIARIO: **XXXXXXXXXXX**

N. POLIZZA: **AVXXXXXXXXX**

Emessa a Milano, il 25/07/2023

HDI Global Specialty SE
Impresa registrata in Germania, n. HRB211924
Sede in HDI Platz, 1, 30659
Hannover, Germania
Autorizzata da Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, n. 5178.
www.hdi-specialty.com

Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Franco Russoli, 5, 20143 Milano, Italia
T +39 02 409991
Registro Imprese di Milano/Monza/Brianza/Lodi
n. 05396540964 R.E.A. n. 1818674
Codice Fiscale/Partita IVA 05396540964

Iscritta all'Albo Imprese di assicurazione
dell'IVASS, Elenco 1 Imprese con sede
legale in un altro Stato membro ammesse
ad operare in Italia in regime
di Stabilimento, n. I.000123

SCHEDA DI POLIZZA

1.	**POLIZZA NUMERO**	**AVXXXXXXXXXX**
2.	**CONTRAENTE**	**RAGIONE SOCIALE** Via XXX, N. CIVICO – CAP – CITTA' (PR) P.IVA/C.F.: XXX
3.	**ASSICURATO**	**RAGIONE SOCIALE** Via XXX, N. CIVICO – CAP – CITTA' (PR) P.IVA/C.F.: XXX
4.	**PROPRIETARIO**	**RAGIONE SOCIALE** Via XXX, N. CIVICO – CAP – CITTA' (PR) P.IVA/C.F.: XXX
5.	**OPERATORE**	**RAGIONE SOCIALE** Via XXX, N. CIVICO – CAP – CITTA' (PR) P.IVA/C.F.: XXX
6.	**PERIODO DI COPERTURA**	dalle ore 24:00 del **gg/mm/aaaa** alle ore 24:00 del **gg/mm/aaaa**
7.	**VALIDITA' TERRITORIALE**	INSERIRE ESTENSIONE TERRITORIALE
8.	**COMUNICAZIONI E NOTIFICHE DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO**	**HDI Global Specialty SE, Rappresentanza per l'Italia** Via Franco Russoli n. 5 - 20143 Milano Indirizzo e-mail: 05396540964ri@legalmail.it

CONDIZIONI SPECIALI OPERATIVE VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE	**SI**	**NO**
Condizione Speciale A) Assicurazione del corpo dell'apparecchio UAS	***barrare***	***barrare***
Condizione Speciale B) Assicurazione della Responsabilità Civile	***barrare***	***barrare***

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS

#	Dati Identificativi UAS (s/n)	MTOM Kg.	Tipo / Modello Apparecchio	Anno Costruzione	Valore Assicurato		Attività Assicurate
					Valuta	Importo	
1							
2							
3							
4							

A) INFORMAZIONI SUL PAYLOAD

#	Numero di Serie	Marca e Modello	Valore Assicurato		Descrizione
			Valuta	Importo	
1					
2					

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

#	Dati Identificativi UAS (s/n)	MTOM Kg.	Tipo / Modello Apparecchio	Anno Costruzione	Massimale Assicurato		Attività Assicurate
					Valuta	Importo	
1							
2							

PREMIO DI POLIZZA ANNUALE / RATEAZIONE ANNUALE

RIPARTIZIONE DEL PREMIO PER SEZIONE	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
TOTALE	**€ 00,00**	**€ 00,00**	**€ 00,00**

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

INDICE

I. DEFINIZIONI 6

II. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7
2. DANNI ESCLUSI 7
3. LIMITI TERRITORIALI 7
4. PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA 7
5. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 7
6. AGGRAVAMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO 7
7. RECESSO DAL CONTRATTO 7
8. IMPOSTE E TASSE 7
9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE 7
10. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 7
11. DURATA DELL'ASSICURAZIONE 7
12. CESSIONE 7
13. ALTRE ASSICURAZIONI 8
14. RICHIESTE DI RISARCIMENTO FALSE E FRAUDOLENTE 8
15. DILIGENZA 8
16. RISPETTO DEGLI ORDINI E DEI REQUISITI DI NAVIGAZIONE AEREA 8
17. ASSISTENZA E COOPERAZIONE 8
18. LIMITAZIONI DELLA COPERTURA PER EVENTUALI SANZIONI 8
19. ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DATA 8

III. CONDIZIONI SPECIALI 10

CONDIZIONE SPECIALE A) – ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS 10

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO 10
2. DANNI ESCLUSI 10
3. PAGAMENTO DEL PREMIO 10
4. MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS 10
5. MISURE DI SICUREZZA 11
6. OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'APPARECCHIO UAS 11
7. FACOLTA' DI ISPEZIONE 11
8. AVVISO DI SINISTRO 11
9. OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO. ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 11
10. INTERVENTO DELLA SOCIETA' 11
11. ACCERTAMENTO DEL DANNO 11
12. INDENNIZZO E SPESE RIMBORSABILI 11
13. RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI SINISTRO E SUO RIPRISTINO 12
14. ESCLUSIONE DELL'ABBANDONO 12
15. FRANCHIGIE E DEDUZIONI 12
16. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 12
17. SURROGAZIONE 12

CONDIZIONE SPECIALE B) – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE 13
1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO 13
2. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI A TERZI 13
3. DANNI ESCLUSI 13
4. MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS 13
5. VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA 13
6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 13
7. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 14
8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA 14
9. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 14
10. EFFETTI VERSO I TERZI DANNEGGIATI 14
11. RIVALSA VERSO L'ASSICURATO 14
12. FRANCHIGIE E DEDUZIONI 14

IV. CONDIZIONI AGGIUNTIVE 15
1. COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION – LMA5396 15
2. AVN.46B (AMENDED FOR UAS) – 01.10.96 16
3. AVN 38 B (AMENDED FOR UAS) – 22.07.96 16
4. ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE 19
5. AVN 2000 – 14.03.01 20
6. AVN 2001A (AMENDED FOR UAS) – 21.3.01 21
7. AVN 52E (AMENDED FOR UAS) 12.12.01 22
8. SANCTION CLAUSE LMA3100 24

V. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO 25

I. DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini di attribuisce il seguente significato:

- per "**Aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, "UA")**": ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;
- per "**Appendice**": il documento che prova variazioni dell'assicurazione, precisazioni o regolazione del premio;
- per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "**Assicuratore**": HDI GLOBAL SPECIALTY SE;
- per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione e il suo contenuto;
- per "**Corpo**": ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;
- per "**Contraente**": il soggetto che stipula la polizza;
- per "**Corpo**": l'apparecchio UAS come sopra definito;
- per "**Fabbricante**": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
- per "**Franchigia**": parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "**Normativa UAS**": Norme e Regolamenti Europei e/o Nazionali vigenti, comprese prescrizioni, note, circolari, linee guida emanate dalle Autorità competenti;
- per "**Massimale**": il limite massimo dell'esposizione economica che l'Assicuratore assume attraverso il contratto di assicurazione;
- per "**Perdita totale**": il danno che si verifica quando l'apparecchio UAS è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio UAS può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio UAS si presume perduto;
- per "**Periodo di Assicurazione**": il periodo di tempo fra la data di decorrenza della presente Polizza, indicata nella Scheda di Polizza, e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della presente Polizza;
- per "**Pilota remoto**": persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;
- per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione;
- per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per l'assicurazione;
- per "**Recesso**": scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto;
- per "**Rischio**": probabilità che si verifichi un sinistro;
- per "**Rullaggio**": ogni manovra di spostamento dell'apparecchio UAS effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo.
- per "**SDR**": Special Drawing Rights ovvero i Diritti Speciali di Prelievo;
- per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "**Sistema di aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Sistems "UAS")**": un aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto;
- per "**Volo**": il periodo di utilizzo di un apparecchio UAS dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio UAS è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi UAS sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo;

II. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con UAS (Unamenned Aircraft Sistems), a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

2. – DANNI ESCLUSI

La Società non risponde:

I) dei danni causati da:

- **a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;**
- **b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;**

II) dei danni verificatisi in occasione di:

- **a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;**
- **b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;**
- **c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;**
- **d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;**
- **e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;**
- **f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio UAS in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;**
- **g) occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;**

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio UAS si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio UAS si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.

3. – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella scheda di Polizza

4. – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA

4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati nella Scheda di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

4.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio, ove prevista.

4.4 Nel caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.

5. – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

6. – AGGRAVAMENTO / DIMINUZIONE DEL RISCHIO

6.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

6.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. – RECESSO DAL CONTRATTO

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

7.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.

7.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

8. – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

9. – LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

9.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

10. – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

11. – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata di un anno o quella diversa concordata dalle Parti e riportata sulla Scheda di Polizza. La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.

12. – CESSIONE

La presente Polizza non può essere ceduta in tutto o in parte se non con il consenso della Società.

13. – ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società dell'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

14. – RICHIESTE DI RISARCIMENTO FALSE E FRAUDOLENTE

Se l'Assicurato presenta una Richiesta di Risarcimento ed è a conoscenza che tale richiesta è falsa o fraudolenta con riferimento all'importo dovuto a titolo di indennizzo o altro, la presente Polizza si considera inoperante e tutte le richieste di risarcimento avanzate in forza di essa decadranno.

15. – DILIGENZA

L'Assicurato dovrà in ogni momento usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile al fine di evitare incidenti ed evitare o diminuire il rischio di qualsiasi perdita. Tale diligenza rappresenta la condizione essenziale ed imprescindibile affinché la Società accolga il Sinistro in copertura.

16. – RISPETTO DEGLI ORDINI E DEI REQUISITI DI NAVIGAZIONE AEREA

L'Assicurato deve rispettare tutti gli ordini e i requisiti di navigazione aerea e di idoneità al volo emessi da qualsiasi autorità competente che incidono sull'utilizzo in sicurezza dell'UAS e deve garantire che:

- **l'UAS sia idoneo al volo all'inizio di ogni Volo;**
- **tutti i libri di bordo e gli altri registri relativi all'UAS richiesti da qualsiasi regolamento ufficiale di volta in volta vigente siano tenuti aggiornati e siano presentati alla Società o al suo rappresentante su richiesta;**

In caso di inadempimento agli ordini o in assenza dei requisiti di navigazione aerea, il Sinistro non potrà essere ammesso in copertura.

17. – ASSISTENZA E COOPERAZIONE

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione, fornendo qualunque informazione, assistenza e cooperazione venga ragionevolmente richiesta dalla Società, per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Assicurato si impegna e accetta di non intraprendere alcuna azione che possa in qualunque misura accrescere l'esposizione derivante alla Società dalla presente Polizza o che possa in alcun modo pregiudicarne i diritti effettivi o potenziali di rivalsa. Pena la Perdita del diritto all'Indennizzo, nessun Assicurato può sostenere alcuna spesa, ammettere la propria responsabilità o transare o proporre alcuna offerta di transazione riguardo una Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto della Società, che dovrà motivare l'eventuale diniego.

18. – LIMITAZIONE DELLA COPERTURA PER EVENTUALI SANZIONI

In nessun caso l'Assicuratore (e/o il RiAssicuratore) sarà tenuto a fornire copertura Assicurativa, o a soddisfare Richieste di Risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, Richiesta di Risarcimento, pagamento o Indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il RiAssicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione previsti in materia di sanzioni ed embarghi.

19. – ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DATA

La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi)

b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o informazioni in connessine con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);

c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente Assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra indicate.

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

III. CONDIZIONI SPECIALI

A) ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS
Valida solo ed esclusivamente se richiamata all'interno della Scheda di Polizza

1. – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Sono a carico della Società:

I) i danni materiali e diretti che l'apparecchio UAS assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, fra i quali quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta o naufragio;

II) i danni da piantata motore o cedimento strutturale, anche se derivanti da vizio intrinseco occulto dell'apparecchio UAS non rilevabile con la dovuta diligenza, **con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti affette da vizio intrinseco occulto;**

2. – DANNI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

a) derivanti da o consistenti nell'usura, progressivo deterioramento, guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura non imputabile ad un evento esterno;

b) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'apparecchio UAS conseguenti ad un sinistro;

c) occorsi a lenti di equipaggiamenti cine/fotografici inclusi graffi o appannamenti a meno che tali danni non siano direttamente causati da un sinistro occorso al UAS cui tali equipaggiamenti sono connessi;

d) causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;

e) causati da dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio, imputabile al Contraente, al Proprietario, all'Operatore e al Pilota del UAS;

f) causati da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti, nonché di dipendenti o preposti del Contraente o del Proprietario che operino sull'apparecchio UAS o nelle adiacenze di questo;

g) causati da impiego dell'apparecchio UAS per uso diverso da quello indicato in polizza;

h) causati da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'apparecchio UAS, inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell'apparecchio UAS, salvo il caso di emergenza;

i) causati da impiego dell'apparecchio UAS a scopo illecito;

j) causati da inizio del volo da parte dell'apparecchio UAS con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, carica elettrica, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;

k) causati da operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell'apparecchio UAS;

l) causati da trasporto dell'apparecchio UAS per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;

m) causati da attività di decollo o atterraggio in luoghi o con modalità non rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi per un uso corretto del UAS come previsto dal manuale d'uso del Fabbricante e dalla Normativa UAS;

n) derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, del UAS e/o del Carico.

3. – PAGAMENTO DEL PREMIO

In caso di perdita totale dell'apparecchio UAS assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 cod. civ.

4. – MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS

Se l'apparecchio assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

5. – MISURE DI SICUREZZA

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'apparecchio assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

6. – OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI DELL'APPARECCHIO UAS

A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i documenti dell'apparecchio UAS prescritti da leggi e regolamenti.

7. – FACOLTA' DI ISPEZIONE

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, all'apparecchio UAS assicurato, nonché agli eventuali impianti ed attrezzature di terra.

8. – AVVISO DI SINISTRO

8.1 L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto l'apparecchio UAS.

8.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, a mezzo facsimile o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino temporaneamente indisponibili, via telefono e **dovrà contenere la descrizione dei danni all'apparecchio UAS, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l'apparecchio UAS si trova.**

9. – OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO. ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

9.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

9.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione dell'apparecchio UAS sinistrato; a meno che tale riparazione non sia effettuata;

b) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell'apparecchio UAS ove necessario.

10. – INTERVENTO DELLA SOCIETA'

10.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, **ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.**

10.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

11. – ACCERTAMENTO DEL DANNO

11.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o in altro luogo convenuto tra le Parti del presente Contratto.

11.2 Prima di detto accertamento **non è consentita la rimozione dell'apparecchio UAS senza autorizzazione della Società.** Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'apparecchio UAS debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, **l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell'apparecchio UAS danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.**

12. – INDENNIZZO E SPESE RIMBORSABILI

12.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell'apparecchio UAS al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;

b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). **Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'apparecchio UAS. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.**

12.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.

12.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

13. – RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI DANNO E SUO RIPRISTINO

13.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo corrispondente all'entità del danno, fermi restando il diritto dell'Assicurato all'eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali. La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della polizza.

13.2 In caso di danni indennizzabili all'apparecchio UAS o ad uno degli apparecchi UAS assicurati, la riduzione della somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio.

14. – ESCLUSIONE DELL'ABBANDONO

E' in ogni caso esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare l'apparecchio UAS alla Società.

15. – FRANCHIGIE E DEDUZIONI

15.1 L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle Condizioni Particolari.

15.2 Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 12.1 a), sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, eventualmente calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

16. – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

16.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

16.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari.

16.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente o dell'Assicurato ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, **la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.**

16.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l'apparecchio UAS perduto con un altro apparecchio UAS dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

16.5 **La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative all'apparecchio UAS colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell'art. 7.2 delle Condizioni Generali.**

17. – SURROGAZIONE

Fatta salva l'eventuale rinunzia indicata nella Scheda di Polizza, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
Valida solo ed esclusivamente se richiamata all'interno della Scheda di Polizza

1. – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati nella Scheda di Copertura, per:
   - morte e lesioni personali;
   - perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
2. La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.

2. – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PER DANNI CAGIONATI A TERZI

La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi UAS indicati nella Scheda di Polizza.

3. – DANNI ESCLUSI

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:

a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) da apparecchi UAS non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
c) cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni;
e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal UAS assicurato;
f) i danni, le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages").

4. – MUTAMENTO DELLA PROPRIETA' DELL'APPARECCHIO UAS

Se l'apparecchio UAS assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato nella Scheda di Polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

5. – VARIAZIONE DELL'APPARECCHIO UAS INDICATO NELLA SCHEDA DI POLIZZA

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi UAS rispetto a quelli indicati nella Scheda di Polizza.

5.2 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.

6. – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

6.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

6.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

6.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

7. – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

7.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:

a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.

b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

7.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto 7.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

8. – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

8.2 L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

8.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

8.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

8.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

9. – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

La Società rilascia all'Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le garanzie prestate.

10. – EFFETTI VERSO I TERZI DANNEGGIATI

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

11. – RIVALSA VERSO L'ASSICURATO

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

12. – FRANCHIGIE E DEDUZIONI

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta di Euro 0,00.

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IV. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION – LMA5396

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this policy, this policy does not cover all actual or alleged loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, directly or indirectly and regardless of any other cause contributing concurrently or in any sequence, originating from, caused by, arising out of, contributed to by, resulting from, or otherwise in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease.

2. For the purposes of this endorsement, loss, liability, damage, compensation, injury, sickness, disease, death, medical payment, defence cost, cost, expense or any other amount, includes, but is not limited to, any cost to clean-up, detoxify, remove, monitor or test for a Communicable Disease.

3. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

3.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

3.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and

3.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, emotional distress, damage to human health, human welfare or property damage.

NOISE AND POLLUTION AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-

(a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,

(b) pollution and contamination of any kind whatsoever

(c) electrical and electromagnetic interference,

(d) interference with the use of property;

unless caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal UAS operation

2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend

(a) claims excluded by Paragraph 1 or

(b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").

3. In respect of any Combined Claims, Underwriters shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:

(i) damages awarded against the Insured and

(ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.

4. Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN.46B (amended for UAS)
01.10.96

NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

1. This Policy does not cover:

i. loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss

ii. any legal liability of whatsoever nature

directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

a) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;

b) the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;

c) ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.

2. It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraphs (1) (b) and (c) above shall not include:

i) depleted uranium and natural uranium in any form;

ii) radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.

3. This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:

i) the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy, or

ii) any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or

iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.

4 Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:

i) in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;

ii) this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;

iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an UAS caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:

Emitter (IAEA Health and Safety Regulations)	Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination (Averaged over 300cm²)
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm² (10-4 microcuries/cm²)
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm² (10-5 microcuries/cm²)

I. the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

AVN 38B (amended for UAS)
22.07.96

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claims of any kind whatsoever directly or indirectly relating to, arising out of or in consequence of:

(1) the actual, alleged or threatened presence of asbestos in any form whatsoever, or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos; or

(2) any obligation, request, demand, order, or statutory or regulatory requirement that any Insured or others test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, neutralise, protect against or in any other way respond to the actual, alleged or threatened presence of asbestos or any material or product containing, or alleged to contain, asbestos.

However, this exclusion shall not apply to any claim caused by or resulting in a crash fire explosion or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal UAS operation.

Notwithstanding any other provisions of this Policy, Insurers will have no duty to investigate, defend or pay defence costs in respect of any claim excluded in whole or in part under paragraphs (1) or (2) hereof.

DATE RECOGNITION EXCLUSION CLAUSE

This Policy does not cover any claim, damage, injury, loss, cost, expense or liability (whether in contract, tort, negligence, product liability, misrepresentation, fraud or otherwise) of any nature whatsoever arising from or occasioned by or in consequence of (whether directly or indirectly and whether wholly or partly):

(a) the failure or inability of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) accurately or completely to process, exchange or transfer year, date or time data or information in connection with any change of year, date or time; whether on or before or after such change of year, date or time;

(b) any implemented or attempted change or modification of any computer hardware, software, integrated circuit, chip or information technology equipment or system (whether in the possession of the Insured or of any third party) in anticipation of or in response to any such change of year, date or time, or any advice given or services performed in connection with any such change or modification;

(c) any non-use or unavailability for use of any property or equipment of any kind whatsoever resulting from any act, failure to act or decision of the Insured or of any third party related to any such change of year, date or time;

and any provision in this Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims shall not apply to any claims so excluded.

AVN 2000A 14.03.01

DATE RECOGNITION LIMITED COVERAGE CLAUSE

WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes the Date Recognition Exclusion Clause (Clause AVN 2000A), it is hereby understood and agreed that, subject to all terms and provisions of this Endorsement, Clause AVN 2000A shall not apply:

(1) to any accidental loss of or damage to an UAS defined in the Policy Schedule ("Insured UAS");

(2) to any sums which the Insured shall become legally liable to pay, and (if so required by the Policy) shall pay (including costs awarded against the Insured) in respect of:

(a) accidental bodily injury, fatal or otherwise, to third parties caused by an accident to an Insured UAS; and/or

(b) loss of or damage to cargo caused by an accident to an Insured UAS; and/or

(c) accidental bodily injury, fatal or otherwise, and accidental damage to property caused by an Insured UAS or by any object falling therefrom.

PROVIDED THAT:

1. Coverage provided pursuant to this Endorsement shall be subject to all terms, conditions, limitations, warranties, exclusions and cancellation provisions of the Policy (except as specifically provided herein), and nothing in this Endorsement extends coverage beyond that which is provided by the Policy.

2. Nothing in this Endorsement shall provide any coverage:
(a) in respect of grounding of any UAS; and/or

(b) in respect of loss of use of any property unless it arises out of physical damage to or destruction of property in the accident giving rise to a claim under the Policy.

3. The Insured agrees that it has an obligation to disclose in writing to the Insurers during the Policy period any material facts relating to the Date Recognition Conformity of the Insured's operations, equipment and products.

AVN 2001A 21.3.01 (amended for UAS)

EXTENDED COVERAGE ENDORSEMENT (AVIATION LIABILITIES)

1. WHEREAS the Policy of which this Endorsement forms part includes General Exclusion War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause it is hereby understood and agreed that all sub-paragraphs other than 'b' are deleted SUBJECT TO all terms and conditions of this Endorsement.

2. EXCLUSION applicable only to any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of General Exclusion

Cover shall not include liability for damage to any form of property on the ground situated outside Canada and the United States of America unless caused by or arising out of the use of UAS.

3. LIMITATION OF LIABILITY

The limit of Insurers' liability in respect of the coverage provided by this Endorsement shall be the applicable Policy limit any one Occurrence and in the annual aggregate (the "sub-limit"). This sub-limit shall apply within the full Policy limit and not in addition thereto.

To the extent coverage is afforded to an Insured under the Policy, this sub-limit shall not apply to such Insured's liability for cargo and mail while it is on board the UAS of any UAS operator to whom the Policy affords cover for liability for such cargo and mail arising out of its operation of UAS.

4. AUTOMATIC TERMINATION

To the extent provided below, cover extended by this Endorsement shall TERMINATE AUTOMATICALLY in the following circumstances

(i) All cover
- upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any two or more of he following States, namely, France, the People's Republic of China, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States of America

(ii) Any cover extended in respect of the deletion of sub-paragraph (a) of Clause AVN 48B - upon the hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter wheresoever or whensoever such detonation may occur and whether or not the Insured UAS may be involved

(iii) All cover in respect of any of the Insured UAS requisitioned for either title or use
- upon such requisition

PROVIDED THAT if an Insured UAS is in the air when (i), (ii) or (iii) occurs, then the cover provided by this Endorsement (unless otherwise cancelled, terminated or suspended) shall continue in respect of such UAS until completion of its first landing thereafter.

5. REVIEW AND CANCELLATION

(a) Review of Premium and/or Geographical Limits (7 days)
Insurers may give notice to review premium and/or geographical limits - such notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

b) Limited Cancellation (48 hours)
Following a hostile detonation as specified in 3 (ii) above, Insurers may give notice of cancellation of one or more parts of the cover provided by paragraph 1 of this Endorsement by reference to sub-paragraphs (c), (d), (e), (f) and/or (g) of Clause AVN 48B - such notice to become effective on the expiry of forty-eight hours from 23.59 hours GMT on the day on which notice is given.

(c) Cancellation (7 days)
The cover provided by this Endorsement may be cancelled by either Insurers or the Insured giving notice to become effective on the expiry of seven days from 23.59 hours GMT on the day on which such notice is given.

(d) Notices
All notices referred to herein shall be in writing.

AVN 52E 12.12.01 (Amended for UAS)

SANCTION CLAUSE

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanctions, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or United States of America.

LMA3100

Il Contraente / Assicurato
(Timbro e Firma autorizzata)

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

V. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

1. - Oltre a quanto esposto nella proposta o nel questionario, l'Assicurato dichiara, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile:

▪ Polizze in corso in Italia per gli stessi rischi	**NESSUNA**
▪ Polizze annullate negli ultimi due anni	**NESSUNA**
▪ Motivo dell'annullamento	**NESSUNO**
▪ Sinistri o reclami negli ultimi 5 anni	**NESSUNO**

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza, in alcun modo, di circostanze che possano dare origine a richieste di risarcimento e di svolgere la propria attività secondo le normative vigenti.

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

_____

2. - AGLI EFFETTI DELL'ART. 1341 C.C. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE LE DISPOSIZIONI DELLE NORME SEGUENTI, CONTENUTE NELLE:

II.) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 4. – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
Art. 5. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 7. – Recesso dal contratto
Art. 9. – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
Art. 11. – Pagamento del premio

III.) CONDIZIONI SPECIALI:

CONDIZIONE SPECIALE A) – ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS:

Art. 2. – Danni Esclusi
Art. 4. – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

CONDIZIONE SPECIALE B) – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE:

Art. 3. – Danni Esclusi
Art. 4. – Mutamento della proprietà dell'apparecchio UAS

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

_____

3. - FORME DI PAGAMENTO PREVISTE:

Si possono concordare le seguenti modalità di pagamento del premio:

- in un'**unica rata annuale**;

oppure

- in **due rate semestrali**.
  In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio (3%).

In caso di frazionamento semestrale del premio, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di corrispondere l'intera annualità assicurativa.

I premi devono essere pagati alle rispettive scadenze.

La Società o gli Intermediari incaricati possono ricevere dal Contraente, **a titolo di pagamento del premio**:

- **Ordini di bonifico bancario o postale che abbiano quale beneficiario la Società oppure l'Intermediario incaricato, espressamente in tale qualità.**

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

_____

Quietanza

La prima rata di premio di € (di cui € per imposta)

e' stata pagata a mie mani oggi. L'ESATTORE

ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'ASSICURATO

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il presente Contratto è stipulato con

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Franco Russoli 5 - 20143 Milano
C.F./P. IVA: 05396540964
Tel.: +39 02-831131

Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro (corrente in Hannover, HDI Platz, 1, 30659, Germania), ammessa ad operare in ITALIA in Regime di Stabilimento ed iscritta nel relativo Elenco I allegato dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. I.00123.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2022) è di € 260,7 milioni di cui per capitale sociale € 121,6 milioni interamente versato e per riserve patrimoniali € 139,1 milioni.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

3. Legge applicabile al contratto

Il contratto è assoggettato alla Legge Italiana. Ai sensi dell'Art. 180 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano (si veda l'Art. 9. LEGGE REGOLTRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE delle "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE").

4. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

PRESCRIZIONE - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione.

DECADENZA - Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto all'indennità assicurativa.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

5. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Si precisa che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Il mancato rispetto dei termini di denuncia del sinistro alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia di sinistro deve essere effettuata per iscritto alla Società o all'Intermediario incaricato (si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art.9 OBBLIGO DI EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO. ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO delle CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONE SPECIALE A) – ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS, all'Art.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO delle CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONE SPECIALE B) – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE e all'Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE)

AVVERTENZA - Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art.8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA delle CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONE SPECIALE A) – ASSICURAZIONE DEL CORPO DELL'APPARECCHIO UAS).

6. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati, per iscritto, al nostro Servizio Clienti c/o HDI Global Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Franco Russoli, 5 – 20143 Milano, o all'indirizzo pec 05396540964ri@legalmail.it , indicando i seguenti dati:

- nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- numero della **Polizza** e nominativo del **Contraente**;
- numero e data del **Sinistro** al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

È possibile utilizzare il modello predisposto dall'IVASS per l'invio dei reclami da scaricare al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato1_Guida_ai_reclami.pdf

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo oppure in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, sarà possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti dati essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'**Intermediario** o del perito di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di **Assicurazione** e dell'eventuale riscontro da questa fornito;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è scaricabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Prima di inoltrare un reclamo, si consiglia di consultare la guida predisposta dall'IVASS per la presentazione dei reclami, consultabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle **Parti** sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il **Contraente**.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it

Si ricorda che, per tutte le controversie nascenti dal presente contratto di **Assicurazione**, permane la competenza dell'Autorità giudiziaria (si rinvia in ogni caso alla lettura dell'Art.9.- LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE). Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo (si rinvia al successivo Art. 7 – MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE).

7. Mediazione delle controversie

Le **Parti** sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del D.lgs. 28/2010.

Le **Parti** si impegnano a ricorrere ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso in cui il **Contraente** o l'**Assicurato** intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla Sede Legale di

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Franco Russoli 5 - 20143 Milano

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Milano, il 25/07/23

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

_____

HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Franco Russoli 5 - 20143 Milano

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
(ex art. 13 GDPR)

Con la presente informativa, HDI Global Specialty SE, in qualità di titolare del trattamento desidera informare i suoi clienti (di seguito i **"Clienti"**) sulle modalità di trattamento dei dati personali come di seguito definiti, e sui diritti a questi spettanti, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (di seguito il "**Regolamento Privacy**") ed in generale della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

1) Titolare del trattamento dei dati

HDI Global Specialty SE Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Via Franco Russoli, 5 20143 Milano (di seguito la "**Società**" o il "**Titolare**") è il titolare del trattamento dei suoi dati personali, contattabile all'indirizzo privacy-hgs@hdi-specialty.com. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta al Titolare, all'indirizzo sopra indicato.

2) Dati personali raccolti

La Società tratta, in conformità con la presente informativa, le seguenti categorie di dati personali dei Clienti:

a) dati anagrafici e di contatto, ivi compresi nome / azienda e indirizzo;
b) dati bancari;
c) dati fiscali;
d) dati assicurativi

(di seguito congiuntamente definiti i "**Dati**")

3) Finalità del trattamento

La Società tratta i Dati dei Clienti per le seguenti finalità:

a) stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione ivi comprese le attività pre-contrattuali e di valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche del Cliente;
b) gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e ri-assicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
(di seguito le finalità di cui alle lett. a) e b) sono definite "**Finalità Contrattuali**");
c) adempimento agli obblighi di legge e regolamentari, in particolare nell'ambito di normative antifrode in campo assicurativo;
(di seguito le "**Finalità di Legge**");
d) previo espresso consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing**");
e) previo consenso del Cliente, per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;
(di seguito le "**Finalità di Marketing di Terzi**");
f) per svolgere attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni
(di seguito le "**Finalità di Interesse Legittimo** ").

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati per le Finalità Contrattuali di cui al paragrafo 3) lettere a) e b), è obbligatorio in quanto necessario ai fini dell'instaurazione della conclusione del contratto con il Cliente, e dunque alla stipula della polizza assicurativa da questi richiesta.
Il trattamento dei Dati per Finalità di Legge è obbligatorio ai sensi della normativa applicabile.
Qualora il Cliente non desideri che i suoi Dati vengano trattati dalla Società per le finalità sopra indicate, non sarà possibile concludere il contratto con la Società.
Il trattamento dei dati personali per le Finalità di Marketing e Finalità di Marketing di terzi, di cui al paragrafo 3) lettere d) e e) è facoltativo e soggetto al previo consenso del Cliente. L'eventuale mancata prestazione del consenso determina l'impossibilità per le società del gruppo e/o i partner commerciali selezionati di informare il Cliente circa nuovi prodotti o servizi, nonché di effettuare indagini o sondaggi.
Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse di cui al paragrafo 3) lettera f) è eseguito ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Privacy per il perseguimento del legittimo interesse della Società e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate, adeguatamente contemperato con gli interessi dei Clienti in quanto il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari all'esecuzione di tali operazioni.

5) Modalità del trattamento

La Società tratta i dati personali adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che informatiche, in sintonia con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e normativa vigente. Il trattamento dei Dati è svolto con l'ausilio di mezzi elettronici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. In particolare, la Società adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata.

6) Comunicazione dei Dati

I Dati del Cliente potranno essere comunicati, per le finalità di cui al paragrafo 3, alle seguenti categorie di soggetti:

a) ai collaboratori, dipendenti e fornitori della Società, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con i Clienti;
b) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT;
c) società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
d) IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio dell'Artigianato; CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria ed ai competenti Uffici dell'Autorità legislativa, amministrativa e di controllo della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federale Tedesca;
e) riassicuratori: assicuriamo i rischi da noi assunti con altre compagnie assicurative (riassicuratori). A tal fine, potrebbe essere necessario trasmettere i contratti e, se necessario, i suoi dati personali a un riassicuratore in modo che questi possa valutare il rischio e/o l'evento assicurato.;
f) le società del nostro gruppo e/o esterne che svolgono attività di elaborazione dati a livello centrale per le società affiliate al gruppo. Se esiste un contratto di assicurazione tra lei e una o più società del nostro gruppo, infatti, i dati possono essere elaborati centralmente da una società del gruppo per l'amministrazione centrale dei dati, la gestione dei contratti e dei sinistri, la raccolta dei premi e i pagamenti degli indennizzi o per garantire la sicurezza del sistema informatico;
g) fornitori di servizi esterni. A volte utilizziamo fornitori di servizi esterni per soddisfare i nostri obblighi contrattuali e legali. Un elenco di categorie di fornitori di servizi utilizzati da noi, con i quali abbiamo rapporti commerciali continuativi, è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy.

7) Periodo di conservazione dei dati

La Società tratterà i Dati dei Clienti per il solo tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui tali Dati sono stati raccolti. Dunque i Dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile alla singola fattispecie. In ogni caso, i seguenti periodi di conservazione si applicano per le specifiche finalità di seguito indicate:

a) i Dati raccolti per le Finalità Contrattuali saranno conservati per la durata del contratto concluso tra la Società e il Cliente, inclusi eventuali rinnovi e, dopo la scadenza del contratto, per successivi 10 anni ai fini di ottemperare alle richieste dell'interessato e/o ad obblighi di legge o regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile) o per esercitare o difendere un diritto della Società in sede giudiziale e/o stragiudiziale, in caso di controversie legate all'esecuzione del contratto;
b) i Dati raccolti per le Finalità di Legge saranno conservati per un periodo pari alla durata prevista dalla normativa applicabile;
c) i Dati raccolti per le Finalità di Marketing e Marketing di Terzi saranno conservati per un periodo pari a tutta la durata della polizza assicurativa ed eventuali rinnovi e per i 2 anni successivi al termine, risoluzione o recesso di tale polizza.
d) i Dati raccolti per le Finalità di Interesse Legittimo saranno conservati per un periodo pari a 10 anni dal momento della raccolta.

Al termine del trattamento, la Società provvede alla conservazione obbligatoria dei Dati trattati e, in assenza di tale obbligo o decorsi i termini come sopra indicati, provvede alla loro cancellazione o anonimizzazione.

8) Diritti dell'interessato

Il Cliente potrà, in ogni momento e gratuitamente, esercitare i seguenti diritti:

a) ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei Dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e

d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta ai diritti elencati, il Cliente avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:

e) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei propri Dati personali nel caso in cui:
- questi contesti l'esattezza dei propri Dati, per il periodo necessario alla Società per verificarne l'esattezza;
- il trattamento sia illecito e il Cliente si opponga alla cancellazione dei propri Dati e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati siano necessari al Cliente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
- il Cliente si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti della Società per continuare il trattamento.

f) opporsi al trattamento dei propri Dati;

g) chiedere la cancellazione dei Dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo;

h) ricevere una copia in formato elettronico dei propri Dati, laddove questi voglia trasferire i propri Dati a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui la Società effettui il trattamento dei dati personali sulla base del suo consenso o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei servizi ed i Dati sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e

i) qualora ne ricorrano i presupposti, proporre un reclamo all'autorità garante competente.

9) Responsabile della protezione dei Dati

Il responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, è contattabile all'indirizzo: HDI Platz 1, 30659 Hannover Germany Tel. +49 511 5604-2909, privacy-hgs@hdi-specialty.com .

10) Contatti

Qualora il Cliente avesse dubbi, osservazioni o lamentele circa le modalità di raccolta e trattamento dei suoi Dati, oppure viglia esercitare uno dei diritti elencai al paragrafo 9, potrà contattare direttamente il Titolare all'indirizzo privacy-hgs@hdi-specialty.com

11) Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative del Regolamento Privacy. Le modifiche sostanziali saranno notificate in anticipo al Cliente. Ed in ogni caso il testo dell'informativa aggiornata sarà sempre consultabile sul sito web https://www.hdi-specialty.com/int/en/legals/privacy .

Milano, 25/07/2023

Per la Società
HDI Global Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Dott. Alberto Bellomi

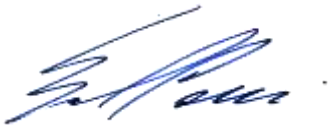

CONSENSO AL IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto e compreso integralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione e:
Dichiaro di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali da me forniti sopra indicata e di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 lettera a) e b) dell'informativa e pertanto acconsento a tale trattamento.

Data_____

Firma_____

Dichiaro di avere ricevuto e compreso la presente informativa relativa al trattamento dei miei Dati e dichiaro di prestare a HDI Global Specialty SE, in qualità di titolare del trattamento, il consenso all'utilizzo dei miei dati personali:

- ○ per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei prodotti assicurativi della Società oltre che per finalità statistiche funzionali allo sviluppo di nuove tariffe o l'ottimizzazione delle tariffe esistenti, e per effettuare sondaggi su opinioni e grado di soddisfazione del Cliente;
- ○ per l'invio di comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza, per la promozione dei nostri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo Talanx, nonché per sondaggi di mercato e di opinione del Cliente;

I consensi eventualmente prestati sono sempre revocabili secondo le modalità di cui alla presente informativa

Milano, 25/07/2023

L'INTERESSATO_____